

4)

COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN  
GESTIONE DEL SERVIZIO DI  
NIDO D’INFANZIA SOVRACOMUNALE  
FRA I COMUNI DI CIVEZZANO E FORNACE  
IN LOC. MASO ZANDONA’ NEL COMUNE DI  
CIVEZZANO**

~~APPROVATO~~/ALLEGATO  
~~CON~~ / ALLA DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 D.D. 28.06.2016

Il Presidente  
Mattia Facchinelli

Il Vicesegretario com.le  
Dott.ssa Martina Fizzi

*Mattia Facchinelli*

*Martina Fizzi*

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 28.06.2016

30.06.2016  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL VICESEGRETARIO COMUNALE



*Mattia*

## **Art. 1 - Oggetto del capitolato**

1. Costituisce oggetto del presente capitolato la gestione del servizio di nido di infanzia sovracomunale fra i Comuni di Civezzano e di Fornace per un numero di **60 posti** presso la nuova sede di proprietà sovracomunale di Maso Zandonà a Civezzano.
2. L'Amministrazione comunale non garantisce la copertura di tutti i 60 posti.
3. L'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione comunale.
4. Nel caso in cui il numero di bambini sia inferiore a **18**, l'Amministrazione comunale si riserva di non attivare il servizio e di recedere dal contratto, senza che con ciò l'affidatario possa chiedere ristori, indennizzi o risarcimenti di sorta.
5. Per gestione si intende l'organizzazione del servizio di nido di infanzia per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni; essa comprende la predisposizione ed attuazione del progetto pedagogico - educativo, la cura del rapporto con le famiglie utenti e con il Comune, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività, la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. La disponibilità della struttura e la titolarità del servizio restano in capo al Comune di Civezzano.
6. L'affidatario garantisce, in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento per la gestione del servizio di asilo nido comunale, l'apertura del nido per 11 mesi a partire dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno educativo, per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), con non più di 5 giorni lavorativi di interruzione dell'attività per vacanze per ogni anno educativo in occasione di festività religiose, nazionali e locali; i giorni di chiusura del servizio saranno disposti dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, su parere espresso dal Comitato di Gestione.
7. L'affidatario deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido di infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.
8. Il servizio erogato in favore degli utenti è di norma del tipo "tempo pieno" con orario 7.30 – 17.30.
9. L'affidatario deve garantire, qualora richiesto dall'utenza, l'anticipo del servizio alle ore 7.15, previo il versamento di una tariffa mensile in misura fissa di € 25,00.=, adeguata annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno solare precedente, con arrotondamento degli importi ad € 0,10.=; tali importi sono direttamente introitati dall'affidatario.
10. Eventuali modifiche all'articolazione dell'orario di apertura al pubblico sono stabilite dalla Giunta comunale, su parere del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei genitori e sentito l'affidatario, tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
11. L'affidatario assicura comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita.
12. Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido di infanzia devono essere conformi a quanto disposto dalla L.P. 12 marzo 2002, n. 4 e s.m. e i., dalle relative deliberazioni attuative, nonché dalle disposizioni comunali in materia e successivi aggiornamenti.
13. L'affidatario assicura la disponibilità a collaborare, su richiesta del Comune, alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie. Si rende inoltre disponibile a gestire eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordandone con il Comune modalità e condizioni.

## **Art. 2 - Durata dell'affidamento**

1. La durata dell'affidamento è stabilita in 2 anni educativi e 7 mesi, con decorrenza di massima al 1° gennaio 2017 (o dalla data di attivazione del servizio se successiva) e scadenza al 31 luglio 2019. Per anno educativo si intende il periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 luglio dell'anno successivo.
2. Nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente per la conclusione del successivo contratto, l'affidatario è tenuto ad accettare l'eventuale proroga dell'affidamento disposta dall'Amministrazione a garanzia della continuità del servizio, nella misura strettamente necessaria e a tutte le condizioni dettate nel presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
3. Si precisa che il servizio ed i relativi costi decorreranno dal 1 gennaio 2017. L'aggiudicatario potrà avere a disposizione i locali destinati allo svolgimento del servizio a partire dal 15 dicembre 2016, previa sottoscrizione del verbale di presa in consegna dei locali e delle attrezzature.

4. L'affidatario si impegna comunque ad assicurare lo svolgimento del servizio per n. 40 posti a tempo pieno presso le attuali strutture di Via Murialdo (n. 19 posti) e di Via Borsieri (n. 21 posti) nel caso di mancata attivazione della nuova struttura di Maso Zandonà entro il termine del 1° gennaio 2017 e fino alla data di trasferimento presso la nuova sede, verso il medesimo corrispettivo. In tal caso i costi relativi alle utenze per energia elettrica, acqua e gas, manutenzione e cura del verde saranno a carico dell'Amministrazione comunale mentre le spese relative alle utenze di telefono, gestione rifiuti, trasporto dei pasti presso la struttura di Via Murialdo saranno interamente a carico dell'affidatario e si intendono comprese nel corrispettivo.

### **Art. 3 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

### **Art. 4 – Divieto di cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. Il Comune non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al Comune solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Comune, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Comune. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Comune.

6. Il subappalto può essere autorizzato dal Comune solo per le prestazioni non prevalenti, riguardanti ad esempio le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze, qualora l'affidatario abbia presentato apposita dichiarazione in sede di offerta; l'affidatario rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.

7. L'affidatario deve far pervenire al Comune, almeno 30 giorni prima dell'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subappalto, apposita richiesta di subappalto, ai fini del rilascio di apposita autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione. L'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subappalto non può aver luogo prima del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

8. Non sono comunque subappaltabili il servizio educativo, la pulizia dei locali ed il confezionamento dei pasti.

### **Art. 5 – Destinatari del servizio**

1. Il servizio è rivolto ai bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni di età come previsto dalla L.P. n. 4/2002, fatta salva la possibilità di prolungare la frequenza fino alla chiusura estiva per i bambini che, compiuti i tre anni di età, non abbiano la possibilità effettiva di frequentare la scuola dell'infanzia.

2. Per l'ammissione al nido d'infanzia si applicano le modalità di iscrizione ed i criteri stabiliti dal Regolamento per la gestione del servizio di asilo nido comunale.

### **Art. 6 – Rette di frequenza**

1. Spetta al Comune la determinazione, la riscossione ed il controllo delle rette di frequenza degli utenti per il servizio erogato, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza dello stesso. Il corrispettivo per la fruizione dell'anticipo di orario, in conformità a quanto specificato dall'art. 1, compete in via esclusiva all'affidatario; è fatto divieto allo stesso e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione, in denaro o altra forma.
2. In ogni caso di violazione della presente prescrizione, l'Amministrazione procede all'applicazione immediata della penale massima prevista dal successivo art. 23. In caso di violazione reiterata della presente disposizione l'Amministrazione può procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente capitolato.
3. Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie utenti, l'affidatario deve consegnare al Comune, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati inerenti alle presenze dei bambini iscritti.

### **Art. 7 – Obblighi dell'affidatario**

1. Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato è concesso in comodato d'uso gratuito all'aggiudicatario, che ne è custode per tutta la durata del servizio, l'immobile di proprietà sovracomunale con annesso giardino in loc. Maso Zandonà.
2. L'immobile, le relative pertinenze, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati all'aggiudicatario per tutta la durata del servizio, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.
3. In sede di consegna del servizio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dall'aggiudicatario per accettazione, avente ad oggetto l'analitica descrizione della dotazione di arredi e attrezzature; analoga operazione viene compiuta al termine del servizio in occasione della restituzione al Comune dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti.
4. L'affidatario deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.
5. Nell'erogazione del servizio l'affidatario deve attenersi agli standard e criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente nonché definita dal presente capitolato.
6. L'affidatario deve:
  - a) dare attuazione al progetto pedagogico e al progetto educativo presentato in sede di gara;
  - b) promuovere l'informazione e la partecipazione della famiglia alla vita e all'organizzazione del nido di infanzia attraverso l'Assemblea dei genitori e ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto educativo;
  - c) presentare all'Assemblea dei genitori, prima dell'avvio dell'anno educativo e previa comunicazione al Comune, il progetto pedagogico – educativo;
  - d) garantire il rispetto del calendario delle attività programmate e degli orari;
  - e) garantire la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente;
  - f) presentare al Comune, al momento dell'attivazione del nido d'infanzia, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio, con la specifica indicazione dei periodi lavorativi effettuati che danno diritto alla nomina, la data di assunzione, il tipo di contratto, la qualifica, la mansione. E' obbligo dell'affidatario comunicare ogni variazione della suddetta nota entro le 48 ore successive riportando tutti i dati di cui sopra;
  - g) fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni documentazione o informazione necessaria alla gestione dell'utenza, all'applicazione delle tariffe e comunque inerente all'espletamento del servizio;
  - h) fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni altro dato o documento che il medesimo ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione dell'attività espletata;
  - i) garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico-sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale tipologia di beni:
    - i beni di consumo caratterizzati dall'aver un'utilità non ripetuta: generi alimentari, materiale di pulizia, materiale igienico e sanitario es. pannolini, fazzoletti, salviette...), cancelleria;
    - i beni caratterizzati dall'aver un'utilità ripetuta di durata limitata nel tempo: biancheria (es. tovaglie, lenzuola, coperte, cuscini), suppellettili da cucina necessari per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es. piatti, bicchieri, posate), materiale didattico, giochi.

L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra può essere valutata dall'amministrazione in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio.

L'affidatario deve garantire, al termine del rapporto contrattuale, la riconsegna di una dotazione minima pari a quella fornita dall'Amministrazione comunale all'avvio del servizio, tale da garantire il regolare funzionamento e riapertura di ciascuna struttura;

- j) fornire i generi alimentari ed il materiale igienico – sanitario;
- k) provvedere a mantenere, a propria cura e spese, tutte le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale;
- l) provvedere, in caso di necessità, a propria cura e spese, alla sostituzione o all'acquisto di nuove attrezzature ludiche e didattiche ed apparecchiature varie;
- m) provvedere costantemente alla pulizia dei locali, delle relative pertinenze, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature con proprio personale, materiali e strumenti al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in sicurezza sia dal punto di vista igienico – sanitario che dal punto di vista della tutela della incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura. I prodotti di pulizia devono essere di prima qualità, di odore non sgradevole e atti a garantire la salvaguardia dell'ambiente. In ogni caso il detergente universale neutro per tutte le superfici, il sapone liquido destinato all'igiene del bambino, la carta igienica e i fazzoletti di carta devono essere dotati di marchio Ecolabel o altre attestazioni equivalenti e/o certificazioni FSC o PEFC o altre attestazioni equivalenti da comprovarsi mediante produzione delle relative schede tecniche o relativi aggiornamenti prima dell'avvio del servizio;
- n) garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.; l'aggiudicatario deve provvedere in autonomia a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati esterni ed interni, allagamenti, conforme a tutte le norme di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo; a tal fine l'aggiudicatario deve effettuare una mappatura dei locali con un piano di fuga prestabilito e verificato, nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti;
- o) comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza all'amministrazione prima dell'inizio del servizio;
- p) provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli immobili messi a disposizione; rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: tinteggiature delle pareti, cerature e decerature annuali di pavimenti e infissi interni, sostituzione vetri, riparazione e sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, registrazione dei serramenti, verniciatura ringhiere e parapetti, manutenzione giochi in giardino, spurghi fognature, pulizia e svuotamento griglie e canali per la raccolta delle acque meteoriche e relativi pozzetti, sgombero neve, sostituzione di lampade ed in generale tutte le manutenzioni che possono essere effettuate sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile in materia di manutenzione ordinaria;
- q) provvedere alla manutenzione degli impianti: aria, riscaldamento, elettrico, antincendio (estintori, manichette, napsi ed impianto rivelazione fumi) idrico-sanitario, di irrigazione (che deve essere puntualmente scaricato prima dell'inizio della stagione invernale) e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle normative vigenti.
- r) provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e delle aree esterne alle strutture messe a disposizione, compreso il taglio dell'erba del giardino, delle siepi e manutenzione di tutte le aiuole la regolare potatura delle piante del giardino, al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato ed efficienza ed a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- s) sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per l'acqua, il gas, l'energia elettrica, rifiuti, utenze telefoniche, compreso l'accesso alla rete internet, e per il contratto di manutenzione di ascensore e montacarichi. L'affidatario deve provvedere ad intestare tutte le utenze a proprio carico;
- t) sperimentare, se richiesto dall'Amministrazione e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili.

7. L'affidatario, al termine dell'affidamento, deve riconsegnare l'immobile, gli arredi e le attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento d'uso, pena il risarcimento del danno.

8. L'aggiudicatario deve inoltre garantire la presenza, per tutta la durata del contratto, di una struttura operativa nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, alla quale devono fare riferimento gli operatori impiegati nel servizio in oggetto. Tale struttura deve essere dotata di recapito telefonico e di fax.

#### **Art. 8 – Obblighi del Comune**

1. Il Comune si impegna a:
  - a) mettere a disposizione strutture idonee allo svolgimento del servizio;
  - b) concedere in uso gli arredi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, così come indicati nell'inventario redatto al momento della consegna formale dell'immobile;
  - c) provvedere ad una prima fornitura di materiale didattico e di consumo;
  - d) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nel successivo art. 21;
  - e) provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e degli impianti affidati in dotazione;
  - f) effettuare la raccolta delle domande di iscrizione, elaborare la graduatoria;
  - g) consegnare all'aggiudicatario ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

#### **Art. 9 – Attività di ristorazione**

1. L'affidatario gestisce direttamente il servizio di ristorazione: in casi di temporanea impossibilità a provvedere direttamente al servizio di ristorazione, per cause non imputabili all'affidatario, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, per erogare il pasto di analoga qualità e quantità, previa espressa autorizzazione scritta da parte del Comune.
2. I pasti per tutti gli utenti dovranno essere direttamente e interamente confezionati presso i locali cucina del nido di Maso Zandonà.
3. L'affidatario è tenuto a garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CEE 852/2004 e relative disposizioni attuative nonché l'applicazione di un sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari somministrati ai sensi del Regolamento CEE 178/2002.
4. Nell'erogazione dei pasti devono essere rispettati i dettami della Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12 mesi o in casi di bambini affetti da allergie alimentari, si deve fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra.
5. Deve altresì essere rispettato il Regolamento UE 1169/11 sulla etichettatura e sulla presenza di allergeni.
6. Nella scelta degli alimenti da somministrare ai bambini deve essere data preferenza, compatibilmente alle disponibilità di mercato, ai prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, in conformità dei Regolamenti CEE. n. 834/2007 e s.m.e i.
7. Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati o che contengano ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. E' vietato l'uso di anti germoglianti e di gelatine animali.
8. L'affidatario deve inoltre approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che garantiscano la consegna delle derrate con una frequenza tale da assicurare la freschezza e l'idoneità all'uso, privilegiando alimenti tipici e stagionali in un'ottica di valorizzazione delle coltivazioni locali e delle biodiversità nonché di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dal traffico.
9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

#### **Art. 10 – Responsabilità e copertura assicurativa**

1. L'affidatario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del nido d'infanzia sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.
2. La gestione del servizio è effettuata dall'affidatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi

estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato.

Il Comune è così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

3. L'affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possono derivare. L'affidatario risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura.

4. L'affidatario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento.

5. L'affidatario si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata della convenzione, la copertura per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido di infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze.

6. La polizza R.C. deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, all'attività dell'assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'assicurato aggiudicatario e dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

7. I massimali di assicurazione R.C.T. non devono essere inferiori all'importo di € 5.000.000,00.= per sinistro, con il limite di R.C.O. di € 3.000.000,00.= per prestatore di lavoro.

8. L'aggiudicatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini per i danni che l'assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido di infanzia) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna, ad esclusione di quei sinistri che siano già stati risarciti in base alle altre polizze stipulate secondo quanto disposto dal presente articolo.

9. I massimali per la polizza infortuni devono essere previsti nella misura minima di:

- morte	€ 260.000,00.=;
- invalidità permanente	€ 400.000,00.=;
- diaria da ricovero	€ 50,00.=;
- rimborso spese mediche	€ 5.200,00.=.

Nella polizza infortuni dovrà essere ricompresa la garanzia per il contagio da virus HIV.

10. La/e polizza/e andranno inviate in copia al Comune prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente capitolato.

11. La mancata trasmissione della/e polizza/e entro 10 giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione dà la facoltà all'Amministrazione stessa di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo quanto disposto dal successivo art. 23.

#### **Art. 11 – Personale dell'affidatario**

1. L'affidatario deve mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, uno psicologo o un pedagogo/a con esperienza minima annuale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da zero a sei anni.

2. L'affidatario deve inoltre mettere a disposizione, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, un coordinatore/trice pedagogico/a con esperienza minima biennale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni. Il coordinatore/trice pedagogico/a deve garantire un supporto minimo all'attività del nido di almeno 6 ore settimanali, negli orari e secondo le modalità indicate in sede di offerta.

3. L'affidatario deve, inoltre, individuare all'interno della propria organizzazione una persona referente per l'esecuzione del contratto, che tenga i rapporti con il Comune. Lo stesso deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove elegge il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

4. L'affidatario deve inoltre mettere a disposizione, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, un/a coordinatore/trice interno/a al nido in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatore/trice o come coordinatore/trice in servizi socio educativi per l'infanzia. Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia. Il coordinatore interno svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il nido e le varie realtà con le quali esso interagisce, ed in particolare svolge: attività organizzative e gestionali in coerenza con il progetto pedagogico ed educativo presentato in sede di gara,

coordinamento, affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro; riferimento per i genitori dei bambini iscritti; ove previste, condizione/promozione/sviluppo di eventuali ulteriori attività previste dal regolamento concordate con l'amministrazione.

5. L'affidatario deve garantire la presenza di personale in base ai parametri educatori-bambini di cui alla normativa provinciale, e precisamente:

- una unità di personale educativo ogni sei bambini frequentanti al di sotto dei 18 mesi;
- una unità di personale educativo ogni nove bambini frequentanti al di sopra dei 18 mesi;
- una unità di personale ausiliario ogni quindici bambini frequentanti;
- una unità da adibire ai servizi di cucina.

6. I parametri di cui al precedente paragrafo si intendono automaticamente adeguati nel caso di modifica della vigente normativa.

7. Il rapporto personale educativo – bambini deve essere garantito secondo i parametri indicati, durante tutto l'orario di apertura del servizio. La sostituzione del personale deve avvenire con personale di corrispondente qualifica e professionalità ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. n. 4/2002 e s.m. e dalle relative deliberazioni attuative e dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento dei rapporti previsti.

8. Ai fini di garantire la continuità educativa con i bambini, la composizione dello staff educativo deve rimanere il più possibile stabile per l'intero periodo di validità del contratto.

9. Il personale necessario per l'erogazione del servizio di nido di infanzia deve essere dotato dei titoli professionali richiesti per l'accesso all'impiego nei nidi di infanzia così come previsti dalla L.P. 12 marzo 2002, n. 4 e sue disposizioni attuative.

10. Il personale dell'affidatario deve rispettare la normativa provinciale vigente in materia, il regolamento comunale inerente al servizio assegnato, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dal Comune con i responsabili dell'affidatario.

11. Nel rapporto con l'utenza il personale dell'affidatario deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza.

12. Il personale impiegato a qualsiasi titolo nella gestione del servizio deve adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente e anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.

13. L'affidatario deve garantire l'immediata identificabilità del personale in servizio presso la struttura.

#### **Art. 12 – Formazione del personale**

1. Il personale operante nel nido d'infanzia è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Comprensorio e dal Comune.

2. L'affidatario può attuare altre iniziative di aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia Autonoma di Trento. La partecipazione a tali corsi o attività è considerata equivalente, a tutti gli effetti, alle prestazioni di lavoro.

3. Al personale ausiliario e al cuoco deve essere garantita la partecipazione alle specifiche attività di formazione anche eventualmente promosse e realizzate dal Comune.

#### **Art. 13 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.**

1. Avuto riguardo all'art. 32, comma 1 della legge provinciale n. 2/2016 e alla deliberazione di Giunta provinciale n. 884 di data 26 maggio 2015, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:



- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

4. L'affidatario si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

5. L'affidatario si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

6. In caso di sciopero del personale l'affidatario è tenuto ad applicare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali. In ogni caso dovrà essere dato avviso all'utenza ed all'amministrazione almeno cinque giorni lavorativi prima.

#### **Art. 14 – Assistenza ed integrazione scolastica**

1. Qualora al nido di infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, l'affidatario provvede all'assunzione di ulteriore personale con contratto a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate". Il Comune rimborsa all'affidatario, per il periodo di ammissione del bambino, le spese aggiuntive sostenute per il suddetto personale: tali spese devono essere adeguatamente documentate. Si precisa che il Comune rimborsa solo il costo dell'unità aggiuntiva necessaria e non il costo di eventuali sostituzioni della stessa che devono essere comunque assicurate dall'affidatario.

2. L'aggiudicatario deve inoltre curare i rapporti con le Scuole dell'infanzia del territorio comunale al fine di favorire la continuità didattica ed unitarietà educativa nello sviluppo del bambino. A tale scopo possono essere organizzate visite presso le suddette Scuole dell'infanzia: l'aggiudicatario può avvalersi per il servizio di trasporto della collaborazione di ditte esterne in possesso dei mezzi idonei al trasporto dei bambini.

#### **Art. 15 – Organi di partecipazione e gestione**

1. A norma del vigente Regolamento di gestione dell'asilo nido comunale, gli organi di partecipazione e gestione sono:

- il Comitato di Gestione;
- l'Assemblea dei genitori.

Per favorire il funzionamento di tali organi, quando previsto o richiesto, l'affidatario assicura la partecipazione del proprio personale.

#### **Art. 16 – Progetto pedagogico – educativo**

1. L'affidatario si impegna a presentare, discutere e definire annualmente con il Comitato di gestione le linee pedagogiche ed educative del nido di infanzia, presentate in sede di offerta, che devono essere prontamente trasmesse per le verifiche di competenza al Comune.
2. Tutto il personale operante nel nido di infanzia, costituito in gruppo di lavoro, partecipa unitariamente alla funzione educativa, concorrendo, secondo le rispettive competenze, a programmare e organizzare l'attività del nido.
3. Spetta al personale educativo definire annualmente il progetto pedagogico - educativo.

#### **Art. 17 - Coordinamento pedagogico**

1. Lo psicologo o il pedagogo consulente dell'affidatario mantiene costanti rapporti con i competenti funzionari provinciali nell'ambito del coordinamento pedagogico dei nidi di infanzia nella Provincia di Trento allo scopo di:

- programmare le linee di intervento di coordinamento e consulenza pedagogica;
- effettuare periodiche verifiche sulla conduzione pedagogica del servizio;
- concordare i progetti di formazione ed aggiornamento del personale;
- segnalare necessità e problematiche rilevate all'interno della struttura;
- assicurare un confronto ed uno scambio di esperienze professionali e culturali.

#### **Art. 18 – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)**

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Civezzano, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'affidatario quale responsabile del trattamento dei dati che lo stesso, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisisce.

2. L'affidatario procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, ed in particolare:

- deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare;
- non può procedere alla raccolta dei dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità e la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare);
- non può comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità e la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso né conservarli successivamente alla scadenza della convenzione. In quest'ultimo caso deve restituire tutti i dati in suo possesso al Comune entro il termine di giorni 5 (cinque);
- deve adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini del successivo art. 23.

3. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, il l'affidatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.

#### **Art. 19 – Attività di controllo, verifiche sul servizio e valutazione**

1. Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento, attraverso il responsabile del servizio di merito o suo incaricato, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

In particolare i controlli saranno diretti a verificare:

- presenza del personale educativo e ausiliario;
- controllo del rispetto del rapporto personale - bambini presenti;
- rispetto delle disposizioni sulla sicurezza di bambini e lavoratori;
- controllo della cucina, della dispensa e verifica sui prodotti e pasti erogati anche con riferimento all'uso di prodotti provenienti da coltivazione biologiche;
- igiene e pulizia degli ambienti;

- verifica dell'attuazione del progetto pedagogico - educativo di cui all'art. 16 del presente capitolato, anche sulla base di specifiche segnalazioni da parte del Comitato di gestione;
- ogni altra verifica che il Comune ritenga necessaria ai fini del regolare svolgimento del servizio.

Il Comune si riserva di verificare anche presso gli utenti, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, la qualità del servizio offerto.

2. Il Comune evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere al Comune, nei tempi e nei modi da esso specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. L'appaltatore si impegna ad agevolare il controllo dell'Azienda Sanitaria competente per la verifica del rispetto della normativa igienico - sanitaria e della tutela della salute dei bambini.

4. Il Comune si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 20 – Corrispettivo**

1. Il corrispettivo dovuto all'affidatario viene determinato in un importo massimo stimato pari a Euro 1.607.760,00 al netto degli oneri fiscali e della sicurezza, determinato dal corrispettivo unitario mensile fisso di € 924,00 (al netto degli oneri fiscali e della sicurezza stimati in € 9,24) per ogni posto occupato fino alla capienza massima definita dall'amministrazione in relazione al periodo di effettivo svolgimento del servizio di nido d'infanzia.

2. In caso di attivazione del part time l'Amministrazione corrisponderà l'importo stimato pari a Euro 646,80 al netto degli oneri fiscali e della sicurezza stimati in € 6,46, determinato da una quota pari al 70% del corrispettivo unitario mensile fisso di cui al paragrafo 1. per ogni posto occupato a part time.

3. Il corrispettivo unitario si intende fisso ed invariabile e non sarà soggetto ad aggiornamento per l'intera durata del servizio.

4. Il corrispettivo relativo al servizio oggetto del presente capitolato è determinato da una quota mensile per ogni posto occupato fino alla capienza massima definita dall'amministrazione.

4. Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo, che non può essere superiore alla massima capienza della struttura.

5. La quota mensile viene corrisposta al 50% per ogni posto occupato a decorrere dal 16° giorno del mese e per ogni posto disdettato entro il 15° giorno del mese.

6. In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o per cause imputabili all'affidatario, la quota mensile per ogni posto occupato viene proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.

7. L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara. A tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termine di legge.

8. In particolare nel corrispettivo è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.

#### **Art. 21 – Modalità di liquidazione del corrispettivo**

1. Il corrispettivo viene liquidato in 11 mensilità posticipate per ogni anno educativo (settembre - luglio) a seguito di emissione da parte dell'affidatario di regolare fattura o di documento sostitutivo della stessa ai sensi della vigente normativa.

Qualora il primo anno l'attivazione prenda avvio successivamente al 1° gennaio 2017, il corrispettivo viene corrisposto per il servizio effettivamente erogato.

2. Il pagamento delle singole rate del corrispettivo è disposto previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato. L'accertamento è eseguito dal responsabile del servizio comunale competente.

3. Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

Le parti si danno espressamente e reciprocamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

4. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del successivo art. 25, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note al Comune sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
6. Il Comune procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

#### **Art. 22 – Cauzione definitiva**

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dal Comune. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 21, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dal Comune, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dal Comune previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.
6. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

#### **Art. 23 – Inadempimenti e penali**

1. Qualora si verificano, da parte dell'affidatario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi che l'affidatario si è assunto con la stipulazione del contratto, il Comune di Civezzano procede alla contestazione scritta delle infrazioni. L'affidatario deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi. Il Comune, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le controdeduzioni dell'affidatario in merito, si riserva di applicare una penale pari ad € 400,00.= (Euro quattrocento/00), fatta salva l'applicazione delle diverse o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune di Civezzano per causa dell'inadempimento stesso.

2. Ogni qualvolta in seguito a controllo il Comune verifichi il mancato rispetto del rapporto personale/bambini, di cui all'art. 11 del presente capitolato, applica una sanzione pecuniaria di € 400,00.= (Euro quattrocento/00), fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

3. Il Comune di Civezzano, previa instaurazione del contraddittorio con l'affidatario, può risolvere il rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio. Costituisce grave irregolarità anche l'inadempienza del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire la finalità del servizio, purché segnalata dall'Amministrazione comunale, anche con riferimento a singoli lavori, attraverso contestazione scritta per almeno due volte;
- reiterata violazione del numero minimo di personale richiesto nel presente capitolato con i titoli di studio prescritti;
- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- gravi inadempienze di natura igienico - sanitaria;
- gravi danni ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione riconducibili ad un comportamento doloso o colposo dell'aggiudicatario;
- mancata stipulazione delle garanzie assicurative;
- utilizzo, gestione o fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato;
- accertate e ripetute violazioni agli obblighi di cui al presente capitolato;
- diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti.

In tali casi di risoluzione contrattuale l'Amministrazione comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento. Il corrispettivo dovuto per il servizio reso fino a quel momento è liquidato solo nel momento in cui, incamerata la cauzione definitiva, l'Amministrazione dichiara non sussistere ulteriori danni. In caso contrario l'Amministrazione può trattenere tutto o parte del corrispettivo medesimo a titolo di totale o parziale soddisfazione dei maggiori danni subiti così come quantificati dall'Amministrazione stessa.

4. Per la disciplina specifica della risoluzione del contratto per inadempimento si applica l'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 24 – Revoca per pubblico interesse**

1. Il Comune di Civezzano può revocare l'affidamento, notificando la revoca almeno 3 (tre) mesi prima mediante raccomandata con avviso di ricevimento, per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse. E' comunque ragione di pubblico interesse il mantenimento della capienza minima stabilita nel numero di diciotto bambini frequentanti.

2. Nel caso di revoca disposta a norma del presente articolo, l'affidatario ha diritto unicamente al pagamento del servizio effettivamente svolto escluso ogni altro indennizzo o risarcimento per la revoca disposta.

#### **Art. 25 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, il Comune prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente al Comune mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; il Comune procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

## **Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'aggiudicatario è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

A tal fine l'aggiudicatario si impegna a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro gg. 7 dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

2 Il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'aggiudicatario si obbliga a inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

## **Art. 27 – Controversie**

1. Le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e interpretazione delle norme poste a disciplina dell'affidamento del servizio in oggetto saranno definite dall'autorità giudiziaria competente e in ogni caso il Foro di Trento.

## **Art. 28 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nella realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

2 L'aggiudicatario collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Civezzano segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione del Comune e situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

## **Art. 29 – Spese**

1. Le spese di contratto inerenti e conseguenti al presente appalto saranno a carico del soggetto affidatario.

## **Art. 30 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
- a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- a.3) il documento "accettazione prezzo fisso".

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016.

## **Art. 31 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina*

delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;

c. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;

f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

i. le norme del codice civile;

l. la L.P. 12 marzo 2002, n. 4 e s.m. e i., dalle relative deliberazioni attuative e il regolamento comunale per la gestione del servizio di asilo nido comunale;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

